

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 606 del 13/09/2024

Struttura proponente: AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO			Proposta n. 2038 del 13/09/2024
CODICE CRAM: DG.009	Ob. Funz.: B01GEN	CIG:	CUP:
Oggetto: Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota X/2, sita in comune di Montalto di Castro (VT), assegnata al Sig. Alunno Facciadio Asterio (o Astelio), ed autorizzazione alla relativa richiesta al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia. (La presente determinazione integra e sostituisce la delibera n. 319/CE del 26 giugno 1991)			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore
<i>Data 13/09/2024</i> <i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Responsabile P.O.
<i>Data 13/09/2024</i> <i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Responsabile del procedimento
<i>Data 13/09/2024</i> <i>Firma Daniela Moscatelli</i>
Dirigente di AREA
<i>Data 13/09/2024</i> <i>Firma Robusto Vincenzo Rosario</i>

OGGETTO: Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota X/2, sita in comune di Montalto di Castro (VT), assegnata al Sig. Alunno Facciadio Asterio (o Astelio), ed autorizzazione alla relativa richiesta al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia. (La presente determinazione integra e sostituisce la delibera n. 319/CE del 26 giugno 1991).

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 22 luglio 2024, n. 77, con la quale è stato disposto di conferire l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio, presso la sede centrale di ARSIAL, al Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, a far data 01 agosto 2024, per anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso, come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023, afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Maurizio Colalelli coadiutore del dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 30 novembre 1973, repertorio n. 17012, registrato a Roma il 15 dicembre 1973, al n. 8297, volume 84, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 24 dicembre 1973, al n. 7626 del Registro Particolare, l'Ente Maremma – Ente di Sviluppo in Toscana e Lazio, ha venduto e trasferito, con patto di riservato dominio, al sig. Alunno Facciadio Asterio, nato a Umbertide (PG) il 17 agosto 1931, un fondo sito nel comune di Montalto di Castro, località "Ara Vecchia", contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota X/2, costituito da una porzione di fabbricato rurale e relativa area di rispetto, della superficie di ha 00.12.60, distinto in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 13, con la particella 170 (ex 153/c) e la porzione di fabbricato composta di quattro vani ed accessori al piano rialzato, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 13, con la particella 171 sub. 2 (ex 153/d), il tutto confinante con il podere 168/b, quota 836/c e quota 852 salvo altri. Il godimento del fondo compete all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1973;

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 319/CE del 26 giugno 1991, che si allega alla presente determinazione "allegato 1", l'ARSIAL ha autorizzato la cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota X/2, ma che detta cancellazione non ha avuto corso per la mancata adozione dell'atto notarile;

PRESO ATTO che, con atto a rogito dr. Fabrizio Fortini, notaio in Canino, del giorno 11 ottobre 1991, repertorio 4106, registrato a Viterbo il 31 ottobre 1991, al n. 6680, mod. 1/V, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 11 novembre 1991, al n. 6348 del Registro Particolare, trascritto inoltre presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Grosseto, in data 13 novembre 1991, al n. 9860 del Registro Particolare, il suddetto assegnatario Alunno Facciadio Asterio, sopra generalizzato, ha venduto ai sigg.ri Venditti Luca, nato a (omissis) e Venditti Michela, nata a (omissis), i quali in parti uguali e pro-indiviso tra loro hanno accettato ed acquistato una porzione di fabbricato rurale sito in comune di Montalto di Castro,

località "Ara Vecchia", costituito da quattro vani ed accessori al piano rialzato con annessa area cortilizia (costituenti l'originaria quota X/2), distinti, all'epoca del rogito, in catasto del comune medesimo al foglio 13, con le particelle 170 di ha 00.12.60 (corte) e 171, sub. 2 (porzione di fabbricato rurale privo di area);

CONSIDERATO E PRESO ATTO che i sigg.ri Venditti Luca e Michela, sopra generalizzati, con istanza del 11 giugno 2024, prot. n. 9390, hanno fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sulla descritta quota X/2;

TENUTO CONTO di quanto accaduto e delle modifiche legislative intervenute, l'ARSIAL, ad integrazione e sostituzione della deliberazione n. 319/CE del 26 giugno 1991 "allegato 1", ritiene opportuno predisporre una nuova autorizzazione alla cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sulla quota X/2;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 2044 del 4 settembre 2024 redatta dai tecnici incaricati, con la quale hanno comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade;

VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 1924 del 7 agosto 2024, redatta dal tecnico incaricato, relativa alla quota n. X/2, sita in comune di Montalto di Castro, foglio 13, particelle 170 di ha 00.12.60 (corte) e 171, sub 2 (porzione di fabbricato rurale privo di area);

CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 1924 del 7 agosto 2024;

CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A" e "allegato 1", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al Sig. Alunno Facciadio Asterio (o Astelio), sopra generalizzato, con atto a rogito dr. Maurizio Colalelli coadiutore del dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 30 novembre 1973, repertorio n. 17012, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del comune di Montalto di Castro, località "Ara Vecchia", al foglio 13, con le particelle 170 e 171 sub. 2, della superficie complessiva di ha 00.12.60, particelle costituenti la quota X/2 nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Conservatore da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs 33/2013	23	1			X		X	

AREA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
E.Q. Servizio Conservatoria, Acquisizioni, Alienazioni

ALLEGATO "A"

RELAZIONE

Assegnatario: Sig. Alunno Facciadio Asterio (o Astelio), nato a Umbertide (PG) il 17 agosto 1931;

Matricola: n. 666/N;

Contratto: Repertorio n. 17012 del 30 novembre 1973;

Quota: n. X/2, comune di Montalto di Castro, località "Ara Vecchia";

Dati Catastali: distinta al foglio 13, particelle 170 (ex 153/c) e 171 sub. 2 (ex 153/d), per la superficie complessiva di ha 00.12.60;

Confini: confinante con il podere 168/b, quota 836/c e quota 852 salvo altri.

Con istanza assunta al protocollo dell'Ente con n. 9390 dell'11 giugno 2024, i sigg.ri Venditti Luca e Michela, avente titolo, hanno fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sulla descritta quota X/2.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. X/2, sita in comune di Montalto di Castro, si è provveduto a richiedere con nota prot. 1918 dell'8 giugno 2024 una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 2044 del 4 settembre 2024, dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. Con nota prot. 1924 del 7 agosto 2024 è stata acquisita agli atti la relazione tecnica, con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Roma, 11 settembre 2024

Il Responsabile di E.Q.
Dr.ssa Daniela Moscatelli